

Art. 75.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 16).

Ai recidivi si applicano le disposizioni del Codice penale, libro I, titolo VIII.

Art. 76.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 21).

In luogo delle pene stabilite dalle presenti disposizioni, si applicano le pene comminate dalle leggi penali generali quando i fatti costituiscano reati punibili con pene maggiori.

Nel caso di concorso di più reati, si applicano le disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 77.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 22).

Pei reati punibili con sola pena pecuniaria, l'imputato può, prima che sia emessa sentenza definitiva dal giudice competente, con domanda da lui sottoscritta, e riguardata come irrevocabile, chiedere che l'applicazione dell'ammenda o multa, nei limiti del massimo e del minimo, sia fatta dall'amministrazione.

Art. 78.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 18).

Le pene pecuniarie, nel caso di non effettuato pagamento, sono commutate in pene restrittive della libertà personale col ragguglio stabilito dal Codice penale, con che però le pene stesse non eccedano il termine di un anno.

È sempre in facoltà del condannato di far cessare la pena sostituita col pagamento della pena pecuniaria, corrispondente alla detenzione o all'arresto che gli rimarrebbe da scontare.

Art. 79.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, modificato dalla legge 22 dicembre 1895, n. 712, art. 20).

Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giocatori, i registri, gli arnesi pel giuoco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il danaro, tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio, e quan'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.

Art. 80.

(R. decreto 21 novembre 1880, n. 5744, art. 19).

Il prodotto delle ammende e delle multe per i reati previsti dalle presenti disposizioni, prelevato il dieci per cento per le spese, va attribuito per una metà a chi ha denunciato il reato, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra metà si ripartisce fra gli agenti che sorpresero i trasgressori o raccolsero le prove del reato, dando doppia parte a chi li diresse.

A questi agenti spetta l'intero prodotto delle ammende o multe allorchè non vi sia un denunziante.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 81.

(Legge 20 luglio 1891, n. 498, art. 3, ultimo comma).

Resta fermo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, con cui fu disposto quanto segue: « Nulla è innovato alla misura dell'aggio per gl'impiegati o i pensionati dello Stato, i quali, avendo rinunciato allo stipendio od alla pensione loro spettante, tengono ora un Banco di lotto ».

Art. 82.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 22, primo comma).

Ai ricevitori del lotto, nominati in base a concorsi banditi anteriormente al 1° gennaio 1907, data dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 56 sino a che non vengano promossi ad altri Banchi. Essi non possono però concorrere a Banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

Art. 83.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 23).

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce d'un quarto la parte di aggio lordo eccedente le lire millecinquecento a tutti i ricevitori, di cui all'art. 82, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 56.

Art. 84.

(Legge 22 luglio 1906, n. 623, art. 22, secondo comma).

La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente è conservata ai ricevitori di cui all'art. 82 che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati dall'art. 52.

Visto, d'ordine di Sua Maestà :

Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero 157 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, ed in adempimento dell'art. 113 dello stesso testo unico ;

Udito il Consiglio superiore di sanità ;
Udito il Consiglio superiore del lavoro ;
Udito il parere del Consiglio di Stato ;
Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

È approvato l'unito regolamento generale, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, per la esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura, contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, stato approvato col R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli* : ORLANDO.

REGOLAMENTO GENERALE

per l'esecuzione delle disposizioni di legge sulla risicoltura contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 1.

In ciascuna delle Provincie indicate nell'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto del 1° agosto 1907, n. 636, lo schema del regolamento speciale sulla risicoltura nella Provincia stessa, formulato dal Consiglio provinciale di sanità, viene dal prefetto trasmesso ai Comuni interessati ai sensi dell'art. 74 del testo unico predetto per le osservazioni dei rispettivi Consigli. Questi debbono deliberare in merito entro un mese e mezzo dalla data del ricevimento, e, in mancanza, si riterranno assenzienti allo schema. Raccolte tutte le osservazioni e proposto dai Consigli comunali, il Consiglio provinciale di sanità stabilisce lo schema definitivo del regolamento, che viene quindi sottoposto al Consiglio provinciale, che dovrà, a sua volta, prendere le sue deliberazioni nel termine di tre mesi.

I regolamenti speciali, sulla risicoltura, dopo approvati per decreto Reale, giusta l'art. 74 sopracitato, non potranno essere ulteriormente modificati se non seguendo la procedura indicata nel detto articolo e nell'articolo presente.

Art. 2.

Nella determinazione delle distanze minime delle risaie dagli aggregati di abitazione e dalle case sparse, i regolamenti speciali, di cui al precedente articolo, devono stabilire distintamente:

1° la distanza minima delle risaie da ciascuna abitazione isolata;

2° la distanza minima delle risaie dagli aggregati di abitazione, avendo cura che nei centri urbani e nei centri rurali con popolazione agglomerata rilevante, sia lasciata libera una zona adeguata per la espansione edilizia ed industriale, tenendo calcolo anche dell'incremento della popolazione agglomerata verificatosi nell'ultimo ventennio;

3° la distanza minima delle risaie dai cimiteri.

Art. 3.

Nel determinare le norme per il regime delle acque nelle risaie, i regolamenti speciali, indicati negli articoli precedenti, devono stabilire le cautele da osservarsi dai risicoltori affinché le acque d'irrigazione siano in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno, in modo che, mediante la livellazione del suolo e la costruzione o la buona manutenzione degli occorrenti canali ed altre opere d'arte, rimanga assicurato il continuo e regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione diretta, o per infiltrazione, di stagni o pozzanghere di acqua stagnante.

Ogni forma di coltivazione a bacini chiusi, o camero di acqua chiuse, deve essere vietata.

Art. 4.

La dichiarazione per la attivazione di nuove risaie, in terreni non ancora sottoposti a tale coltura, dovrà, oltre che nel Comune in cui i terreni sono siti, essere pubblicata, per copia, anche all'albo pretorio dei Comuni limitrofi. La richiesta di tale pubblicazione viene fatta ai rispettivi Municipi dal sindaco del Comune a cui è presentata la dichiarazione.

Agli effetti dell'art. 75 del testo unico suddetto la pubblicazione della dichiarazione anzidetta dovrà farsi per giorni otto consecutivi.

Nei regolamenti speciali, ricordati nei precedenti articoli, saranno indicati gli estremi cui deve corrispondere ciascuna dichiarazione ed i documenti che debbono accompagnarla, fra i quali dovranno includersi quelli relativi alle condizioni altimetriche ed

alla natura e configurazione dei terreni, che si vogliono destinare alla risicoltura.

Nei regolamenti speciali anzidetti saranno anche stabilite le norme per la formazione e tenuta del registro, da conservarsi in ciascun ufficio comunale, in cui debbono essere trascritte le dichiarazioni, con le variazioni successive.

Art. 5.

Le spese per le verifiche tecniche, che la Giunta municipale o il prefetto, in seguito a dichiarazione per attivazione di nuove risaie, si trovino a dover ordinare per l'applicazione degli articoli 75 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie, sono a carico del dichiarante.

Art. 6.

La notificazione dei provvedimenti del prefetto sulle controversie indicate nell'art. 76 del testo unico delle leggi sanitarie, viene fatta agli interessati per mezzo del messo comunale, che deve farne rilasciare ricevuta od, in mancanza, attestare dell'eseguimento.

Art. 7.

Per la somministrazione gratuita del chinino agli addetti alla coltivazione delle risaie, le disposizioni degli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 61, dovranno applicarsi anche nei Comuni aventi risaie non comprese nel perimetro di zone malariche dichiarate, avvertendo che il riparto della spesa, giusta l'art. 11 del citato regolamento, deve in questi ultimi Comuni farsi fra i soli proprietari delle terre coltivate a risaia.

Nei Comuni, dove si pratica la coltivazione a riso, la determinazione della spesa da iscriversi in bilancio per l'acquisto del chinino, giusta l'art. 10 del regolamento anzidetto, dovrà essere fatta tenendo conto anche del movimento annuale dei lavoratori che immigrano per la mondata o per la raccolta del riso.

Art. 8.

L'assistenza medica e farmaceutica ai lavoratori avventizi immigrati in risaia non potrà in alcun caso, dai regolamenti speciali per ciascuna Provincia, essere determinata in misura inferiore a quella risultante dalla legge 25 febbraio 1904, n. 57, e dal titolo 2° del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, per l'esecuzione di detta legge.

Nel bilancio dei Comuni tenuti all'assistenza anzidetta dovrà, ogni anno, essere stanziata una somma per tale servizio, corrispondente alla prevedibile importanza di esso, tenendo conto del movimento annuo dell'immigrazione.

Il riparto, e la ripartizione delle spese di detta assistenza medica e farmaceutica dai proprietari delle terre coltivate a riso, saranno fatti coll'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del regolamento 28 febbraio 1907, n. 61.

Nel caso di provvedimenti di urgenza adottati di ufficio dal prefetto in causa di mancato od insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetto, la spesa dal prefetto messa a carico del Comune dovrà essere ripartita fra i proprietari dei fondi coltivati a riso, salvo a questi l'eventuale azione di regresso verso il sindaco o la Giunta, e tranne la parte di spesa, per la quale sia applicabile l'art. 193, ultimo comma, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164 (testo unico).

Art. 9.

Oltre i requisiti generali di cubatura, ventilazione, abitabilità ed arredamento congruo prescritti dall'art. 15 della legge 25 febbraio 1904, n. 57 e dal titolo V del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura, con residenza fissa nelle località destinate alla coltivazione, debbono:

- a) essere difese dalla infiltrazione delle acque di risaia;
- b) avere il piano terreno elevato sul piano di campagna e reso impermeabile;

c) avere gli ambienti interni coloriti in bianco;

d) avere il cortile e le altre aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto.

Per località destinate alla coltivazione a riso, a termini dell'art. 80 del testo unico delle leggi sanitarie, si intendono tanto i fondi coltivati a risaia, quanto ogni altra località, nella quale si trovino i fabbricati, che dal proprietario dei terreni coltivati a riso sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.

Art. 10.

I dormitori od abitazioni dei lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la mondatura o per la raccolta del riso, debbono corrispondere ai requisiti generali ricordati nel precedente art. 9 ed a quelli speciali indicati sotto le lettere a, b, c e d dell'articolo stesso. Debbono inoltre avere ambienti distinti e non comunicanti, per il ricovero separato degli uomini e delle donne.

Non potranno in alcun caso destinarsi per dormitori od abitazioni dei lavoratori anzidetti, tettoie, porticati, capanne di erbe palustri e di paglia, ed in genere ogni locale aperto, e non difeso contro l'umidità del terreno e contro le vicende climatiche.

Art. 11.

La protezione con reticelle delle abitazioni dei lavoratori stabili e dei dormitori dei lavoratori immigrati per impedirvi la penetrazione delle zanzare, dovrà uniformarsi alle norme vigenti, in applicazione delle leggi contro la malaria.

Nei regolamenti speciali per ciascuna provincia saranno determinate le condizioni minime, cui debbono rispondere i locali per il provvisorio isolamento e ricovero dei lavoratori colpiti da malaria o da altra malattia trasmissibile.

Art. 12.

Nei regolamenti speciali per ciascuna provincia saranno contenute le norme per assicurare la somministrazione di buona acqua potabile ai lavoratori impiegati nella coltivazione delle risaie.

Fra tali norme dovranno, in ispecial modo, includersi quelle relative alla sistemazione e protezione dei pozzi esistenti, nonché le norme relative alla costruzione, manutenzione e protezione dei pozzi nuovi, fra i quali dovranno preferirsi quelli trivellati.

I funzionari incaricati dell'esecuzione della legge potranno sempre far procedere al prelevamento dei campioni dell'acqua somministrata per uso potabile ai lavoratori, affinché ne sia fatta l'analisi per riconoscerne la qualità.

Dal Ministero dell'interno saranno diramate le istruzioni di massima all'uopo occorrenti.

Art. 13.

Per malattie trasmissibili, agli effetti dell'art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie, si intendono:

a) quelle indicate sotto la lettera a dell'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

b) la tigna favosa, la scabbia, il tracoma e le altre forme di congiuntivite contagiosa.

Nelle dichiarazioni mediche riguardanti le donne incinte basterà si faccia risultare che esse non sono ancora entrate nell'ultimo mese di gravidanza.

Nei Comuni, ove ciò sia necessario per maggiore regolarità e speditezza del servizio, l'ufficiale sanitario potrà delegare ai medici condotti il rilascio dei certificati indicati nel citato art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie.

È in facoltà dei Municipi di riunire in un unico libretto, da rilasciarsi a coloro che emigrano per la mondatura, l'atto di nascita e le dichiarazioni mediche di cui all'articolo anzidetto.

Art. 14.

Il tempo da concedersi alle mondatrici per l'allattamento dei propri bambini, in più dei riposi prescritti nell'articolo 84 del

testo unico delle leggi sanitarie, non potrà essere minore di mezz'ora.

Art. 15.

Salvo che nei casi eccezionali di straordinarie esigenze agricole imposte dalle vicende meteoriche, l'interruzione settimanale del lavoro, di cui all'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, deve cadere possibilmente in giorno festivo e correre da un'alba all'altra.

Art. 16.

Nel caso di risoluzione di contratto per morte del locatore d'opera, di cui all'art. 95 del testo unico delle leggi sanitarie, l'importo della mercede giornaliera per quindici giorni di lavoro, che il conduttore d'opera deve pagare agli eredi del defunto, sarà calcolato e pagato in denaro, anche se la mercede convenuta col defunto fosse parte in denaro e parte in natura.

Se il defunto era un lavoratore obbligato con contratto annuo, la determinazione della mercede, di cui all'art. 95 suddetto, sarà fatta sul totale dei salari dell'anno diviso pel numero delle giornate lavorative.

Art. 17.

Gli ispettori dell'agricoltura e dell'industria, e gli incaricati dell'assistenza sanitaria, che incontrino opposizione od ostacoli nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, hanno facoltà di richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 18.

L'accertamento delle contravvenzioni al titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie ed ai relativi regolamenti è fatto mediante apposito verbale, che deve essere sottoscritto:

1° dall'ufficiale che ha constatato l'infrazione alla legge od ai regolamenti;

2° dal proprietario del fondo, o dal conduttore di opera, secondo i casi, o dal loro incaricato;

3° dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti.

Se il proprietario, o conduttore d'opera, o il loro incaricato, si rifiutino di firmare il verbale, l'ufficiale verbalizzante farà constatare di tale circostanza nell'atto stesso, esponendovi le ragioni addotte per motivare il rifiuto.

Art. 19.

Il provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni dipendenti dall'applicazione del titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie, del presente regolamento e dei regolamenti speciali sulla risicoltura nelle singole Provincie, è devoluto a favore delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza, seguendo l'ordine qui appresso indicato:

1° istituzioni comunali e provinciali che provvedano a ricoverare od a sussidiare gli agricoltori inabili al lavoro;

2° altre istituzioni comunali o intercomunali di soccorso a favore degli agricoltori poveri infermi, e delle loro famiglie;

3° istituzioni comunali per soccorsi o sussidi a favore dei bambini degli agricoltori poveri;

4° congregazioni di carità.

Dove venissero fondate pubbliche istituzioni locali di beneficenza col fine speciale di erogare sussidi e soccorsi ai lavoratori stabili od avventizi impiegati nella coltivazione del riso esse avranno, però, la precedenza su tutte le altre istituzioni locali, nella devoluzione del provento anzidetto.

Nei regolamenti speciali per ciascuna Provincia sarà allegato l'elenco delle pubbliche istituzioni locali di beneficenza esistenti nella Provincia stessa, che abbiano diritto alla devoluzione sovraindicata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.